

L'affidamento diretto "procedimentalizzato" richiede la motivazione del mancato invito.

Il TAR Calabria, Sezione Seconda, chiarisce che, nell'ipotesi di affidamento diretto preceduto da un avviso a manifestare interesse, la stazione appaltante è tenuta a motivare la decisione di non invitare alla successiva fase di presentazione dell'offerta un operatore che abbia regolarmente aderito all'avviso.

Con la sentenza 16 gennaio 2026, n. 74, il TAR Calabria si è pronunciato sul ricorso proposto da un operatore economico avverso la determinazione con cui la stazione appaltante aveva disposto l'affidamento diretto del servizio in favore di una delle società che avevano manifestato interesse.

In particolare, il giudice amministrativo ha affermato che la scelta di non invitare alla fase successiva uno degli operatori che avevano risposto all'indagine di mercato avrebbe dovuto essere sorretta da una puntuale motivazione, la cui assenza determina l'illegittimità del provvedimento di affidamento.

Il fatto

La società ricorrente aveva presentato manifestazione di interesse in risposta a un avviso di indagine di mercato propedeutico all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia. Con il ricorso, l'operatore economico ha impugnato la determinazione di affidamento diretto, lamentando di non essere stato invitato alla successiva fase di presentazione dell'offerta, nonostante la regolare adesione all'avviso, e ciò in assenza di qualsiasi motivazione. Tale omissione, secondo la ricorrente, integra la violazione dell'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990.

La pronuncia del TAR

Il TAR Calabria ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto.

Il Collegio osserva che dal provvedimento impugnato risulta che una delle manifestazioni di interesse, quella presentata dalla ricorrente, non è stata seguita dall'invito a presentare l'offerta, senza tuttavia che siano esplicitate le ragioni di tale scelta. Secondo il TAR, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 4 del d.lgs. 36/2023 – che impone l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del Codice in coerenza con i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato – la determinazione di affidamento avrebbe dovuto dare conto delle motivazioni del mancato invito.

La motivazione del provvedimento costituisce, infatti, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione esercita in modo non arbitrario la discrezionalità riconosciuta

nella scelta dell'affidatario, **anche nell'ambito dell'affidamento diretto preceduto da un'indagine di mercato.**

In conclusione, il giudice amministrativo ha annullato la determinazione di affidamento per difetto di motivazione in ordine alla mancata estensione dell'invito alla ricorrente.